



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 45 DEL 20/11/2017

Oggetto: Esercizio commerciale di “Ristorante – bar con somministrazione di alimenti e bevande” denominato “Falcus Food”, sito in Assoro, via Pasquasia snc – Zona Industriale Dittaino con sede legale in Valguarnera in via XXV aprile, 59. – Ottemperanza Ordinanza TAR Sicilia-Catania, n. 586/2017. – Conferma provvedimento sanzionatorio di chiusura ex art. 10, comma 1, L. n. 287/1991.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 12.1.2017, prot. comunale n. 228, la Ditta Galante Giuseppe Antonino Concetto di Valguarnera Caropepe (En), pur presentando all'Ufficio SUAP di questo Comune DIA “*Ai fini della registrazione delle attività alimentari*”, comunicava l'inizio dell'attività di “*Ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande – Self Service – Bar*”, relativa all'esercizio commerciale denominato “Falcus Food” sito in Assoro Via Pasquasia s.n.c. – Zona Industriale Dittaino con sede in Valguarnera, via XXV Aprile, 59;
- all'interno della superiore Denuncia, in particolare, la Ditta espressamente autodichiarava, ai sensi e con le responsabilità previste dal DPR n. 445/2000, “*che l'attività, per la quale viene denunciato l'inizio, è in possesso di: ... Agibilità x certificato di agibilità con destinazione d'uso*”;
- in base alle verifiche effettuate d'Ufficio dall'Ente sulle autodichiarazioni rese dall'interessato, l'Ufficio Territorio, con prot. n. 449 del 18.1.2017, attestava che, a differenza di quanto affermato dall'interessato, la richiesta di abitabilità “*a tutt'oggi non è stata rilasciata in quanto carente della documentazione richiesta*”;
- in data 19.1.2017, prot. n. 503, la Ditta Galante, nella qualità di titolare dell'omonima Impresa individuale, allegando pure la precedente DIA del 12.1.2017, domandava di subentrare all'Impresa “Falcus Sat” nell'attività di ristorante-bar con somministrazione di alimenti e bevande operante in Assoro, via Pasquasia – Zona Industriale Dittaino;
- con prot. n. 2585 del 10.4.2017 l'Ufficio SUAP, dopo aver (con prot. n. 729 del 27.1.2017) informato l'interessato dell'esistenza di circostanze ostative alla prosecuzione dell'attività di cui trattasi ed aver acquisito le

controdeduzioni della Ditta (presentate al Comune in data 5.4.2017), adottava provvedimento negativo sull'iniziativa commerciale avviata dal privato;

- con prot. n. 2876 del 21.4.2017 venivano, poi, riconfermati i contenuti del provvedimento appena sopra richiamato, non essendo risultata sufficiente l'integrazione istruttoria prodotta dalla Ditta in data 13.4.2017.

Considerato che:

- i citati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nn. 2585/2017 e 2876/2017 erano immediatamente esecutori e, comunque -non essendo stati impugnati nei termini di Legge- divenivano inoppugnabili, così consolidando i propri effetti;

- l'esecutorietà di tali atti privava immediatamente di qualsiasi titolo legittimante l'eventuale prosecuzione dell'attività di ristorazione presso i locali in oggetto che, tuttavia, veniva indebitamente portata avanti;

- tale situazione integrava la violazione dell'art. 10, comma 1, L. n. 287/1991, e l'applicazione a carico del trasgressore delle sanzioni pecuniarie (alla cui adozione è competente l'Amministrazione che accerti la trasgressione) e amministrative di chiusura dell'attività (di spettanza comunale) ivi previste, tale risultando il tenore della norma in menzione:

"A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio";

- in data 3.5.2017 il Commissariato di P.S. di Leonforte accertava che la Ditta Galante esercitava nei locali di Assoro, via Pasquasia s.n.c., attività di somministrazione in assenza di valido titolo legittimante, per l'effetto contestando la violazione del richiamato art. 10, comma 1, L. n. 287/1991, applicando la connessa sanzione patrimoniale e trasmettendo il verbale al Comune di Assoro quale Autorità competente all'irrogazione dell'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella "chiusura dell'esercizio";

- con Ordinanza Sindacale n. 18 del 5.5.2017, ai sensi e per gli effetti del citato art. 10, comma 1, L. n. 287/1991, quale appendice sanzionatoria dei fatti accertati in data 3.5.2017 dal Commissariato di P.S. di Leonforte, si disponeva la chiusura immediata dell'esercizio.

Ritenuto che:

- avverso tale provvedimento la Ditta "Falcus Food" interponeva innanzi al TAR Catania il ricorso n. 1276/2017 R.G.;

- con Ordinanza n. 586 del 20.9.2017 il TAR Catania accoglieva in parte il gravame del privato in base alla seguente motivazione:

"Considerato che il ricorso presenta parziali elementi di fondatezza relativamente alle censure di difetto d'istruttoria tenuto conto che l'ordinanza di chiusura è stata adottata in data 5 maggio 2017, senza tenere conto dell'integrazione documentale del 3 maggio 2017".

Tanto premesso, considerato e ritenuto

al fine di dare seguito ed attuazione ai contenuti della citata Ordinanza TAR Catania n. 586/2017 ed al concomitante fine di assicurare, nell'ottica di tutela dell'interesse generale, la piena rispondenza ai requisiti di Legge delle attività svolte sul territorio comunale,-

si procede

a valutare, in via istruttoria, la possibilità che l'integrazione documentale datata 3.5.2017 e depositata al Comune dalla Ditta Galante in data 4.5.2017, possa precludere la possibilità di procedere alla chiusura immediata dell'esercizio commerciale, ritenendosi in questo senso che:

- la più volte richiamata Ordinanza n. 18 del 5.5.2017 non era volta a sanzionare un'illegittimità accertatasi in quella data, bensì per irrogare –accanto alla sanzione pecuniaria applicata dal Commissariato di P.S. di Leonforte in data 3.5.2017- l'ulteriore sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'art. 10, L. n. 287/1991, per avere la Ditta in riferimento, in data 3.5.2017, esercitato attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza di valida SCIA;

- alla data del 3.5.2017 non vi era dubbio che l'esercizio "Falcus Food" fosse privo di DIA e/o SCIA a seguito dei provvedimenti comunali di diniego prott. nn. 2585/2017 e 2876/2017, esecutori e comunque non impugnati;

- l'integrazione documentale del 4.5.2017 non era a tali effetti utilmente valutabile, non potendo essa porre nel nulla l'illecito maturato il precedente 3.5.2017 o, comunque, escludere l'applicazione delle necessarie sanzioni ad esso illecito consequenziali;

- la stessa integrazione documentale, comunque, non avrebbe potuto avere effetti neppure sul separato e distinto profilo riguardante la possibilità di legittimare, *ex nunc* e per il futuro, l'attività svolta in quanto:

- a) l'autodichiarazione resa in seno alla DIA del 12.1.2017 –e richiamata successivamente nella SCIA del 19.1.2017- ai sensi e con le responsabilità previste dal DPR n. 445/2000, a termini della quale *"... l'attività, per la quale viene denunciato l'inizio, è in possesso di: ... Agibilità x certificato di agibilità con destinazione d'uso"*, risulta non veritiera e smentita dalle verifiche effettuate d'ufficio e culminate nell'attestazione prot. n. 449 del 18.1.2017 con la quale l'Ufficio Tecnico comunale certificava che la richiesta di abitabilità a tutt'oggi non è stata rilasciata in quanto carente della documentazione richiesta; pertanto, a termini dell'art. 75, DPR n. 445/2000, da una parte il dichiarante risulta decaduto da qualsiasi beneficio potesse conseguire alla

dichiarazione non veritiera presentata agli Uffici Amministrativi in seno ai relativi procedimenti cc.dd. semplificati di DIA e SCIA, e, dall'altra, l'Autorità amministrativa procedente, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, non può che segnalare i fatti alla competente Procura della Repubblica per verificare l'eventuale sussistenza di fattispecie di falso penalmente rilevanti;

b) in ogni caso l'accertata carenza di abitabilità/agibilità dei locali rende gli stessi inidonei, all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande in base a quanto previsto dall'art. 64, comma 6, D. Lgs. n. 59/2010;

c) il modello presentato dalla Ditta, per la DIA prima, per la SCIA poi, è inadeguato alle esigenze connesse all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riguardando, nel primo caso, la Denuncia *"ai fini della registrazione delle attività alimentari"*, e, nel secondo caso, la Segnalazione Certificata per *"esercizi di commercio al dettaglio di vicinato"*, per l'effetto mancando in entrambi i casi e non risultando mai trasmessi al Comune –neppure in sede di integrazioni documentali- dati indispensabili per legittimare l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi specificamente compresa la carenza dei dati completi per la c.d. notifica sanitaria, la comunicazione-denuncia per la vendita di alcolici ex D.Lgs. n. 504/1995, la dichiarazione di sorvegliabilità dei locali ex art. 64, comma 5, D. Lgs. n. 59/2010 e D.M. 17.12.1992, n. 564, se del caso la comunicazione di impatto acustico, ecc.

Per tutto quanto sin qui esposto, e sulla base della rinnovata istruttoria disposta in ottemperanza all'Ordinanza TAR Catania n. 586/2017, si conferma la misura precedentemente adottata con Ordinanza Sindacale n. 18/2017, in atto sospesa in sede giudiziale, per l'effetto disponendosi la

CHIUSURA IMMEDIATA

del *"Ristorante – bar con somministrazione di alimenti e bevande ivi compresa mensa aziendale"*, aperto nei locali siti in Assoro, via Pasquasia s.n.c. – Zona Industriale Dittaino, per essere stato accertato dal Commissariato di P.S. di Leonforte che alla data del 3.5.2017, in violazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 1, L. n. 287/1991, l'esercizio risultava aperto ed operante in assenza di valida segnalazione certificata di inizio attività.

CONTESTUALMENTE SI AVVERTE

che ove non venga osservato il disposto della presente Ordinanza si procederà alla chiusura coatta dell'esercizio di somministrazione, mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per Legge.

Qualora la Ditta intendesse ripresentare validamente SCIA per inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande si allega la modulistica da utilizzare secondo i nuovi accordi

tra Governo, Regioni ed Enti Locali assunti in sede di Conferenza Unificata del 4.5.2017, comprensiva di:

a) Modello per SCIA di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate, con annesso quadro riepilogativo della documentazione da allegarsi;

b) Modello di notifica sanitaria.

Il competente Ufficio SUAP resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o perplessità e per consentire, nella sussistenza delle condizioni minime ed indispensabili di Legge, la pronta riapertura dei locali e la ripresa dell'attività ivi prevista.

SI DISPONE

che il presente provvedimento venga:

- notificato al Signor Galante Giuseppe Antonino Concetto via Cavour n. 24, 94019 Valguarnera Caropepe (En), nella qualità di legale rappresentante di "Falcus Food" con sede dell'Azienda in via Pasquasia s.n.c. – Zona Industriale Dittaino – 94010 Assoro (En) e con sede legale in via XXV aprile n. 59 – 94019 Valguarnera Caropepe (En);

- trasmesso al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri di Assoro, alla Guardia di Finanza ed al Commissario P.S. di Leonforte;

- comunicato al TAR Catania, Sezione Interna II, via Milano, 42/b, 95127 Catania (Ct);

- ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 445/2000, inoltrato alla competente Procura della Repubblica di Enna, unitamente alla DIA proveniente dal Signor Giuseppe Antonino Concetto Galante ed acquisita al protocollo comunale al n. 228 del 12.1.2017, ed alla nota comunale di Assoro, Settore III – Gestione del Territorio, prot. n. 449 del 18.1.2017, al fine di verificare la sussistenza di eventuali ipotesi di falso in ordine al dichiarato possesso di una certificazione di agibilità con destinazione d'uso riferita all'esercizio di somministrazione ubicato in Assoro, via Pasquasia s.n.c., Zona Industriale Dittaino, ma non confermata dagli atti in possesso dell'Amministrazione Comunale precedente.

Avverso i contenuti del presente provvedimento l'interessato potrà proporre entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ricorso innanzi al TAR Sicilia – Sezione Distaccata di Catania, ovvero entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
Giuseppe Bertini

Assoro li «61»

IL SINDACO

BERTINI GIUSEPPE